

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a stranieri di ceppo italiano

Descrizione

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.

I residenti all'estero devono rivolgersi alla rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Requisiti preliminari

Presupposto giuridico del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" è l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora abituale. A tal proposito il Ministero dell'Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno turistico, costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza. L'applicazione di tale normativa è finalizzata a snellire le procedure di regolarità del soggiorno, ma ciò non toglie che l'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 223/1989, deve comunque verificare, a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia locale o di altro personale comunale autorizzato, la dimora abituale dell'interessato e che la regolarità del soggiorno e della dimora abituale **debbano perdurare** durante tutto l'iter del procedimento.

Non verranno riconosciute in alcun modo agenzie di consulenza per pratiche di cittadinanza italiana o intermediari.

Documentazione da presentare

L'istanza di iscrizione anagrafica deve essere corredata dai documenti che l'interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, e precisamente:

- 1) estratto atto di nascita rilasciato dal Comune italiano e atto di matrimonio dell'avo emigrato all'estero (tradotti e legalizzati o apostillati);
- 2) atti di nascita e matrimonio di tutti i discendenti, compresi quelli del richiedente il riconoscimento della cittadinanza (tradotti e legalizzati o apostillati);

3) certificato rilasciato dall'autorità straniera estera dal quale risulti che l'avo italiano non si sia naturalizzato straniero (perdendo quella italiana ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - della legge 555/1912), tradotti e legalizzati o apostillati;

4) certificato rilasciato dal/i Consolato/i italiano/i competente/i per residenza dei discendenti e del richiedente stesso, dal quale risulti che né il richiedente, né gli altri ascendenti abbiano mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana (perdendo quella italiana ai sensi dell'articolo 8 - comma 2 - della legge 555/1912), acquisito d'ufficio dal Comune.

In caso di discordanze relative alle generalità contenute negli atti di stato civile a corredo dell'istanza, sarà necessario procedere alle relative rettifiche secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Modulistica e Costi

- Fac simile dell'istanza (vedasi allegato istanza.pdf)
- Marca da bollo da € 16,00

Normativa di riferimento

- L. n. 555 del 13 giugno 1912 "Sulla cittadinanza italiana".
- Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano".
- L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
- L. n. 241/1990 e s.m.i.

Precisazioni

L'avo emigrato all'estero, capostipite della discendenza, deve essere in possesso dello status civitatis italiano alla data del 17 marzo 1861 (data di proclamazione dell'Unità d'Italia).

La discendenza per via materna

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

Figli minori

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

Regolarità del soggiorno

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. N. 286/1998 e s.m.i., per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi, ad eccezione che l'interessato, in fase di iscrizione anagrafica, presenti:

1. Se proveniente direttamente da paesi che non applicano gli accordi di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza mediante apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio da parte della Polizia di frontiera.
2. Se proveniente direttamente da paesi che applicano gli accordi di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall'ingresso, alla Questura della provincia in cui si trova ovvero ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931.

La ricevuta di tale dichiarazione, resa nei termini sopra esposti, può costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza di cui al presente Vademecum.

I tre mesi di regolare soggiorno decorrono dalla data di ingresso nell'area Schengen.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana abbia durata maggiore di tre mesi, la regolarità del soggiorno si attesta solo con il rilascio del permesso da parte degli organi competenti (Questura). Con ricevuta di avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana sarà possibile richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza.

Al fine di monitorare la regolarità costante del soggiorno, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg dal rilascio del permesso, pena la cancellazione anagrafica con conseguente decadenza del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana (dPR 30 maggio 1989, n. 223).

Riferimenti e Contatti

Settore 1 - Demografici

U.O.I. Responsabile: U.O.I. Decentramento e Partecipazione

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Demografici e Decentramento

Termine di conclusione del procedimento: 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto del considerevole numero di istanze e stante la notevole complessità dei procedimenti, ciascuno dei quali presenta connotazioni singolari che spesso necessitano di approfondimenti *ad hoc*.

Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti:

- U.O.I. Commissione Elettorale Circondariale/Stato Civile
- U.O.I. Decentramento e Partecipazione

Dirigente del Settore 1 – Demografici: Dott. Gianfranco Longhetti

Responsabile del Servizio: Mario Campari

e-mail: statocivile@comune.pv.it

PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it

Non saranno fornite informazioni telefoniche circa lo stato delle pratiche.